

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

TRA

L'Istituzione Formativa Ivo De Carneri, gestita dalla Oxford Civezzano Società Cooperativa, con sede in Civezzano (TN) in Via Murialdo n.30 nella persona del suo Legale Rappresentante prof. Giovanni Scalfi, in seguito per brevità definita *Istituzione*;

E

il dott. Stefano Renzi nato a Trento il 25 febbraio 1992 e residente a Trento in Via Cesare Abba n.4/1, C.F. RNZSFN92B25L378O, in seguito per brevità definito *Incaricato*;

PREMESSO CHE

- *Istituzione* ha constatato la necessità di sostituire temporaneamente la docente di ruolo della cattedra di *Inglese* e quindi di assicurarsi un'assistenza di tipo tecnico professionale per far fronte alle esigenze sorte nell'ambito dell'attività di insegnamento della materia *Inglese* nelle classi prima, seconda, terza e quarta del C.F.P. "Tecnico dei Servizi di Animazione Turistico-Sportiva e del Tempo Libero" (codice CIG 8417294ABD);
- *Incaricato* ha manifestato la volontà di collaborare in forma autonoma senza alcun vincolo di subordinazione con l'Istituto, dichiarando di possedere la capacità richiesta per l'espletamento delle attività sopra indicate;
- *Incaricato* ha dichiarato di essere in possesso della seguente Partita IVA: 02623540222 e di svolgere abitualmente l'attività professionale di insegnante.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. *L'Incaricato* si impegna a prestare la propria opera libero-professionale in favore dell'Istituto per interventi sopramenzionati, rispettando il programma e l'articolazione oraria concordati con l'Istituto.
2. *L'Incaricato* si impegna ad espletare la suddetta attività professionale, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del C.C., in proprio, nei modi e nei tempi e con le modalità da lui ritenute più opportune, senza alcun vincolo di continuità o di subordinazione, sempre e comunque nel rispetto delle opportune, effettive e contingenti esigenze operative dell'Istituto. Conseguentemente l'orario delle lezioni verrà concordato secondo le reciproche esigenze e pertanto l'Incaricato dovrà rendersi disponibile negli orari che saranno concordati.
3. Il rapporto di cui trattasi si svolgerà nel periodo intercorrente tra il 13 settembre 2021 ed il 29 ottobre 2021; il corrispettivo sarà liquidato mensilmente sulla base delle prestazioni effettivamente svolte.
4. La durata massima delle suddette prestazioni professionali ed il compenso orario omnicomprensivo è il seguente:


ATTIVITA'	NUMERO ORE	COMPENSO ORARIO	TOTALE
Docenza materia Inglese - classi prima, seconda, terza e quarta	140	€ 45,00	€ 6.300,00

5. Ove l'Incaricato non potesse, per causa di forza maggiore, espletare la propria attività a favore dell'Istituto, dovrà tempestivamente comunicare detto stato di impossibilità.
6. È esclusa in ogni modo qualsiasi provvedimento disciplinare da parte dell'Istituto tenuto conto che le modalità tecniche per lo svolgimento dell'attività sono di esclusiva competenza dell'Incaricato.
7. È esclusa ogni forma di indennità finale o risarcimento del rapporto in oggetto, anche nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto. Tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico in oggetto sono esclusivamente a carico dell'Incaricato avendone tenuto conto forfetariamente nella determinazione del corrispettivo orario che si deve considerare onnicomprensivo di qualsiasi altro costo di carattere fiscale, previdenziale, assicurativo o altro.
8. Entrambe le parti potranno recedere anticipatamente dal presente contratto con un preavviso di 10 giorni da comunicarsi per iscritto.
9. L'incarico di cui trattasi non configura in alcun modo vincolo di subordinazione fra l'Incaricato e l'Istituto e l'Incaricato è libero di espletare la propria attività presso altri Istituti Pubblici o Privati.
10. Il professionista, nello svolgimento dell'incarico affidato, si impegna ad osservare, per quanto compatibile con la natura del ruolo e delle attività svolte, gli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della PAT e degli Enti strumentali della PAT, di cui dichiara di aver ricevuto copia. Prende atto altresì che la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione e/o decadenza del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Civezzano, 10 settembre 2021

Il Legale Rappresentante

Prof. Giovanni Scalfi
OXFORD CIVEZZANO
Società Cooperativa
Via Murialdo, 30
38045 CIVEZZANO (TN)
P. IVA e C. Fisc.: 01672180220




dott. Stefano Renzi



Si approvano espressamente ex artt. 1341 e 1342 C.C. tutte le clausole e condizioni in particolare quelle contraddistinte con i n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Il Legale Rappresentante

Prof. Giovanni Scalfi
OXFORD CIVEZZANO
Società Cooperativa
Via Murialdo, 30
38045 CIVEZZANO (TN)
P. IVA e C. Fisc.: 01672180220



dott. Stefano Renzi

